

## ***D. Lgs 12 settembre 2007 n. 169***

***Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 nonchè al decreto legislativo n. 5 del 2006 in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art 1 commi 5, 5 bis e 6 della legge 80 del 2005***

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il 16 ottobre 2007*

## COME CAMBIANO I PRESUPPOSTI PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO

L'imprenditore è dichiarato fallito quando ricorrono:

- presupposti soggettivi = riguardano la qualifica di imprenditore e sono previsti dall'art. 1 l.f.  
In particolare:
  - a) deve trattarsi di imprenditore commerciale
  - b) non deve trattarsi di ente pubblico
  - c) deve avere determinate caratteristiche dimensionali
- presupposto oggettivo = riguarda la situazione di crisi ed è fissato dagli artt. 5 e 15 l.f.  
In particolare, vi è crisi quando vi è uno stato di insolvenza ossia una situazione per cui l'imprenditore è incapace di far fronte alle proprie obbligazioni. Il giudice dichiara il fallimento se accerta – sulla base di inadempimenti o altri fatti esteriori risultanti dall'istruttoria prefallimentare – tale incapacità. La legge esclude espressamente che l'incapacità di far fronte alle proprie obbligazioni possa essere dedotta se il mancato pagamento di debiti scaduti appurato nel corso dell'istruttoria prefallimentare non supera una certa soglia.

Si indica di seguito il testo della legge fallimentare prima e dopo il decreto correttivo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 7 settembre 2007.

Fino al 31/12/2007.....	.....dal 01/01/2008
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1 l.f.</b></p> <p>1) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano attività commerciale esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.</p> <p>2) Non sono piccoli imprenditori ai fini del 1° comma gli esercenti attività commerciale, in forma individuale o collettiva, che – anche alternativamente:</p> <p>a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila €</p> <p>b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi 3 anni (o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) per un ammontare complessivo annuo superiore a 200 mila €</p> <p>3) I limiti di cui alle lettere a) e b) del 2° comma possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministero della Giustizia, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5 l.f.</b></p> <p>1) L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.</p> <p>2) Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15 l.f. ultimo comma</b></p> <p>.....</p> <p>9) Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a 25 mila €. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al 3° comma art. 1 l.f.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1 l.f.</b></p> <p>1) Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano attività commerciale esclusi gli enti pubblici.</p> <p>2) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali <b>dimostrino</b> il possesso <b>congiunto</b> dei seguenti requisiti:</p> <p>a) nei 3 <b>esercizi</b> antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, aver avuto un <b>attivo patrimoniale complessivo annuo</b> non superiore a 300 mila €</p> <p>b) nei 3 <b>esercizi</b> antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, aver realizzato – in qualunque modo risulti – ricavi lordi <b>per un ammontare complessivo annuo</b> non superiore a 200 mila €</p> <p>c) <b>avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500 mila €</b></p> <p>3) I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del 2° comma possono essere aggiornati ogni 3 anni con decreto del Ministero della Giustizia, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 5 l.f.</b></p> <p>1) L'imprenditore che si trova in stato di insolvenza è dichiarato fallito.</p> <p>2) Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o con altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 15 l.f. ultimo comma</b></p> <p>.....</p> <p>9) Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a <b>30 mila €</b>. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al 3° comma art. 1 l.f.</p>

Con riferimento ai presupposti soggettivi, le novità riguardano le dimensioni che l'impresa deve

avere per essere soggetta a fallimento.

Fino al 31/12/2007.....	....dal 01/01/2008
<p>L'art 1 l.f. non stabilisce espressamente su chi grava l'onere di provare la sussistenza dei requisiti. Orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Presso alcuni Tribunali l'onere viene fatto gravare sul creditore.</p> <p>In ogni caso non c'è dubbio che l'accertamento delle dimensioni sia un presupposto per la dichiarazione di fallimento visto che l'art 1 l.f. assoggetta alla disciplina del fallimento non l'imprenditore commerciale in genere bensì l'imprenditore commerciale non piccolo collegando questa qualità al non superamento di limiti quantitativi.</p>	<p>Essendo eliminato ogni riferimento all'imprenditore non piccolo, la fallibilità investe l'imprenditore commerciale in generale salva la possibilità – <u>con onere della prova posto espressamente a carico dell'imprenditore</u> - di dimostrare di avere dimensioni tali da non consentire l'apertura di una procedura concorsuale.</p> <p>I requisiti soggettivi, dunque, sussistono sino a che l'imprenditore, convocato in giudizio per la dichiarazione di fallimento, non riesca a provare il contrario. Pertanto, "qualora gli elementi probatori acquisiti non consentano di verificare la sussistenza o meno dei requisiti soggettivi di esenzione dal fallimento, l'imprenditore resta assoggettato al fallimento" (relazione ministeriale di accompagnamento al decreto correttivo)</p>
<p>L'art. 1 l.f. assoggetta al fallimento l'imprenditore non piccolo. E' dubbio se – ai fini dell'applicabilità della legge fallimentare – tale deve considerarsi semplicemente l'imprenditore che soddisfi i requisiti di cui all'art. 1 - 2° comma l.f. o se l'art 1 – 2° comma l.f. debba combinarsi con l'art 2083 c.c che definisce piccolo imprenditore quello che svolge l'attività con lavoro prevalentemente proprio o della sua famiglia.</p>	<p>Ogni riferimento all'imprenditore non piccolo è stato eliminato e va pertanto escluso ogni coinvolgimento dell'art 2083 c.c.: <u>ogni imprenditore commerciale è soggetto a fallimento</u> salvo che dimostri la sussistenza dei requisiti</p>
<p>I requisiti dimensionali che escludono la fallibilità sono due. E' sufficiente che operi uno dei 2 per escludere il fallimento ("anche alternativamente").</p>	<p>I requisiti dimensionali sono 3 e operano <u>"congiuntamente"</u>. Solo dimostrando tutti e tre i requisiti, l'imprenditore potrà evitare il fallimento.</p>
<p>I caratteri dimensionali che impediscono la dichiarazione di fallimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aver affettuato investimenti complessivi per un valore inferiore a 300 mila €</li> <li>• aver realizzato meno di 200 mila € di ricavi lordi nei 3 anni precedenti l'istanza di fallimento</li> </ul>	<p>Al requisito degli investimenti è sostituito quello del <u>l'attivo patrimoniale</u> identificabile con la voce che deve essere obbligatoriamente indicata ai sensi dell'art 2424 c.c nel bilancio. La verifica viene ristretta ai 3 esercizi precedenti alla presentazione dell'istanza di fallimento.</p> <p>Rimane fermo il requisito dei <u>ricavi lordi</u> non superiori a 200 mila € ma con una novità importante: non si fa più riferimento alla media dei ricavi nei 3 anni precedenti, ma a ciascun dei 3 esercizi precedenti all'istanza di fallimento. L'imprenditore deve dimostrare di non aver mai superato negli ultimi 3 esercizi la soglia dei 200 mila € di ricavi.</p> <p>Viene inserito un terzo parametro: l'imprenditore evita il fallimento se prova che il suo <u>indebitamento complessivo</u> (comprendente debiti scaduti e non scaduti) non supera i 500 mila €</p>

Con riferimento al presupposto oggettivo, la novità riguarda la soglia di debiti scaduti e non pagati al di sotto della quale il fallimento non può essere dichiarato non potendo considerarsi quell'imprenditore in stato di insolvenza.

Fino al 31/12/2007.....	....dal 01/01/2008
<p>Nel corso dell'istruttoria prefallimentare deve essere accertato il mancato pagamento di debiti scaduti per almeno 25 mila €</p>	<p>Nel corso dell'istruttoria prefallimentare deve essere accertato il mancato pagamento di <u>debiti scaduti</u> per almeno 30 mila €</p>

## **ALTRE MODIFICHE ALLE LEGGE FALLIMENTARE**

Il nuovo art 15 – 3° comma l.f. prevede che, nel corso dell'istruttoria prefallimentare, il Tribunale debba ordinare all'imprenditore falendo in ogni caso il deposito, oltre che di una situazione patrimoniale aggiornata, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (art 15 3° comma l.f.)

Il decreto ha modificato l'art 16 l.f. prevedendo la possibilità per il Tribunale di fissare – nella sentenza che dichiara il fallimento - l'udienza per l'esame dello stato passivo entro 180 giorni dal deposito della sentenza se la procedura è particolarmente complessa laddove il termine nei casi ordinari resta fissato in 120 giorni.

Riguardo al comitato dei creditori:

- l'art 41 (4° comma) l.f. prevede che le funzioni del comitato siano svolte in via suppletiva dal giudice delegato qualora sia impossibile non solo il funzionamento ma anche la stessa costituzione del comitato. In sostanza, con l'apportata correzione, la l.f. contempla espressamente l'eventualità che il comitato non venga costituito per "insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori". Non sarà più possibile, pertanto, per il giudice delegato imporre ad un creditore che non abbia espresso la sua disponibilità assumere l'incarico di membro del comitato

- il nuovo art 41 (7° comma) l.f. - in tema di responsabilità del comitato – richiama il 1° e il 3° comma dell'art 2407 c.c ma non più il 2° comma: viene meno pertanto la responsabilità del comitato per fatti o omissioni del curatore.

L'art 95 l.f. conferma l'obbligo per il curatore di depositare il progetto di stato passivo almeno 15 giorni prima dell'udienza ma non è più previsto che il curatore debba comunicare ai creditori l'avvenuto deposito. Presa visione del progetto, i creditori possono proporre osservazioni fino all'udienza e non più solo entro 5 giorni prima dell'udienza.

Per quanto riguarda la possibilità di depositare documenti successivamente al deposito dell'insinuazione, va notato che il decreto correttivo ha eliminato il 7° comma dell'art 93 l.f. modificando il 2° comma dell'art' 95 l.f. In precedenza era possibile depositare qualsiasi documento dimostrativo del credito fino a 15 giorni prima dell'udienza. Ora, invece, è ammesso il deposito di documenti successivamente alla presentazione dell'insinuazione solo in seguito e in conseguenza del progetto di stato passivo. E', infatti, previsto che i creditori – esaminato il progetto – possano presentare osservazioni scritte e documenti "integrativi" fino all'udienza (art 95 – 2° comma l.f.) Integrativi sono i documenti "resi necessari a seguito delle conclusioni e delle eccezioni sollevate dal curatore" (relazione ministeriale di accompagnamento).

Per quanto riguarda la possibilità di proporre opposizioni o impugnazioni al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, rimangono invariati termini e presupposti. Le novità introdotte (nuovo art 99 l.f.) attengono ad aspetti procedurali.

In tema di insinuazioni tardive, l'unica novità riguarda la necessità per il giudice delegato di fissare un'udienza per l'esame delle domande stesse ogni 4 mesi salvo motivi d'urgenza. (art 101 l.f.)

## **ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA**

La nuova disciplina entrerà in vigore dal 1 gennaio 2008 e si applicherà

- ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento che siano, a quella data, ancora pendenti

- alle procedure fallimentari e alle procedure di concordato fallimentare aperte a partire dal 1 gennaio 2008